



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti  
degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

e, pc Al Capo di Gabinetto

SEDE

Al Coordinatore della IX Commissione istruzione e  
Lavoro della Conferenza Stato-Regioni

SEDE

Al Direttore generale per gli ordinamenti  
scolastici e la valutazione del sistema nazionale  
di istruzione

SEDE

**OGGETTO:** Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 61.

Allo scopo di favorire la definizione degli accordi territoriali in oggetto, si richiamano di seguito i contenuti e i termini indicati dagli articoli 1, lettera b), 4 e 11 del D.I. 17 maggio 2018 (pubblicato sulla GU 17 settembre 2018, n. 216, Serie generale - di seguito denominato decreto) secondo una lettura ragionata, ritenuta utile alla stesura degli stessi.

Tali accordi, stipulati tra la Regione e l'USR territorialmente competente, definiscono le modalità realizzative dei percorsi di istruzione professionale (IP) e, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono attivati indirizzi di IP.

Le modalità realizzative, a norma del suddetto articolo 7, comma 2, devono rispettare i contenuti del decreto il quale, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, disciplina i "*Criteria generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale*".

Il testo del decreto è stato oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 marzo 2018, repertorio atti n. 64, e concede, per la stesura degli accordi, il **termine di 90 giorni** dall'entrata in vigore del decreto stesso (scadenza 31 dicembre).

Si rappresenta che gli accordi in argomento riguardano le **prime classi** dei nuovi percorsi dell'IP attivate a partire dall'a.s. 2018/2019, disponendo l'articolo 11 del decreto che per le classi



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

successive alla prima, facenti parte del previgente ordinamento disciplinato dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, continuano a produrre i loro effetti gli accordi già stipulati dalle Regioni con gli UU.SS.RR..

## **FINALITA' E CRITERI GENERALI DEGLI ACCORDI**

L'articolo 4 del decreto stabilisce le **finalità** che intendono raggiungere i suddetti accordi territoriali, da adottarsi anche in fasi successive, che vengono di seguito elencate:

- 1) favorire il raccordo tra sistema dell'istruzione professionale (IP) e il sistema della IeFP (art. 4, comma 1);
- 2) definire le modalità realizzative dei percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche di IP, secondo il nuovo modello di sussidiarietà definito dal d.lgs. 61/2017 e dal medesimo decreto (art. 4, comma 1);
- 3) definire le modalità realizzative dei raccordi tra il sistema di istruzione degli adulti (IDA) e il sistema di IeFP. Tali raccordi hanno l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP (art. 4, comma 1, e art. 3, lettera f)). Si sottolinea la portata innovativa di tale disposizione, che apre le porte della IeFP in maniera generalizzata anche all'IDA, portando a regime la previsione che fino ad oggi era sviluppata a livello sperimentale soltanto da poche Regioni;
- 4) definire, nel rispetto degli standard formativi di ciascuna Regione, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti attraverso le attività integrative di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto. Si tratta di interventi che le istituzioni scolastiche possono prevedere per integrare, anche con la collaborazione delle istituzioni formative di IeFP, i percorsi di IP, con attività idonee a far acquisire, nell'ambito del Piano Formativo Individuale (PFI) di ciascuno studente, conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di IeFP (art. 4, comma 1, e art. 7, comma 2);
- 5) definire le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito i suddetti crediti (art. 4, comma 1). Si sottolinea che tale possibilità non è soggetta a condizioni, salvo quella di calibrare gli interventi integrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto, per adeguare la preparazione degli studenti agli standard formativi regionali e di far sostenere agli stessi l'esame per l'acquisizione del titolo davanti ad una commissione regionale costituita presso una istituzione scolastica o formativa accreditata.

Sempre l'articolo 4 del decreto prevede la definizione degli accordi, nel rispetto delle autonomie delle istituzioni scolastiche di IP e dell'esercizio delle competenze esclusive delle Regioni e province autonome in materia, secondo i seguenti **criteri generali**:



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

- a) salvaguardare l'identità per percorsi di IP e IeFP, ai quali gli studenti possono scegliere di iscriversi, Tale identità si concilia con il principio di separatezza tra i due sistemi di IP e IeFP;
- b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta degli studenti iscritti presso una istituzione scolastica di IP, di accedere agli esami di qualifica o di diploma di IeFP presso una istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e un diploma professionale di IeFP coerente con gli indirizzi di IP, secondo la Tabella di correlazione riportata nell'Allegato 4 al Regolamento di cui al decreto 24 maggio 2018, n. 92;
- c) assicurare agli studenti la possibilità di passaggio tra i due sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle disposizioni dell'Accordo Stato/Regioni siglato in data 10 maggio 2018, repertorio atti n. 100/CSR, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018 (pubblicato nella GU del 18 ottobre 2018, n. 243, Serie generale);
- d) ampliare e differenziare i percorsi dell'IP attraverso l'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche di IP, nei limiti delle disponibilità di organico a legislazione vigente. A tal fine, risulta essenziale la disposizione dell'articolo 6 del decreto sull'accREDITAMENTO regionale delle istituzioni scolastiche di IP, con la previsione che *“il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità, laddove previsto dai sistemi regionali di accREDITAMENTO, si ritiene assolto anche attraverso le procedure del rapporto di autovalutazione [...]”* (RAV). Non di meno conto è anche la disposizione di chiusura dell'articolo 11 del decreto, la quale dispone che *“si intendono accREDITATE a norma dell'art. 6 del presente decreto, le istituzioni scolastiche di I.P. già accREDITATE sulla base del previgente ordinamento”* fatta salva la competenza esclusiva delle Regioni e PP.AA., di revocare, modificare e integrare gli atti disposti in materia.
- e)

Taluni accordi, inoltre, su richiesta delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, potrebbero prevedere una disciplina specifica per consentire l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di secondo grado agli studenti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP.

Al riguardo, si rappresenta che l'Accordo sui passaggi siglato in data 10 maggio 2018, repertorio atti n. 100/CSR, innovando le disposizioni in vigore nel previgente ordinamento, contempla, all'articolo 2, la possibilità di passaggio per i primi 3 anni dai percorsi di IP a quelli di IeFP e viceversa, nel corso o al termine di ciascun anno, e la possibilità di passaggio al quinto anno dei percorsi di IP per gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di IeFP alle condizioni e nei termini ivi presenti.

## LE RISORSE

Secondo le disposizioni del decreto, **l'organico dell'istituzione scolastica** è determinato, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, sulla base di:



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

- A. numero di classi istituite e relativi quadri orari dei percorsi attivati di IP;
- B. numero di classi istituite e relativi quadri orari dei percorsi di IeFP attivati in sussidiarietà;
- C. interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto.

Relativamente alle **Commissioni di esame**, gli oneri relativi al Presidente, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale, sono **a carico delle Regioni**.

\* \* \*

In conclusione, volendo in questa sede rappresentare il delicato compito degli UU.SS.RR. nella fase di negoziazione con le Regioni per la conclusione degli accordi in oggetto, si sottolinea l'importanza di soddisfare l'interesse dell'utenza che, alla luce della nuova impostazione ordinamentale, deve poter rinvenire presso l'Istituto professionale al quale ha scelto di iscriversi un'ampia offerta formativa sia di percorsi di IP che di IeFP. Tale interesse, tenuto in debito conto dal decreto, è stato condiviso tra Stato e Regioni in sede di accordo, anche con la previsione della possibilità di far conseguire agli studenti dei percorsi di IP il titolo di IeFP attraverso il sistema di crediti da acquisire con gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto.

Nel sottolineare l'importanza, da parte delle SS.LL., di curare i contenuti degli accordi territoriali come sopra rappresentati, questo Dipartimento, per mezzo della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, rimane a disposizione per l'esame delle bozze di accordo che gli Uffici territoriali vorranno eventualmente sottoporre all'attenzione dello scrivente Ufficio e per affrontare congiuntamente eventuali problematiche applicative.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

*Carmela Palumbo*

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa